



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

"GIUSEPPE GRASSI"

Sede Associata C.P.I.A. di Taranto

Viale Stazione, 13 - 74015 MARTINA FRANCA (TA) - ITALY

Tel. 080/4832702 - 080/4117324 Sito WEB: <http://istitutocomprensivograssi.edu.it>

E-mail: taic86100x@istruzione.it - PEC: taic86100x@pec.istruzione.it

Cod. Univoco: UFV750 Codice Fiscale: 90214530736

REGOLAMENTO VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Art.1- Riferimenti normativi

Gli strumenti normativi che stabiliscono la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola del primo ciclo in relazione alla frequenza scolastica sono:

- DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione), art. 14, comma 7;
- Nota del 2 marzo 2011, Prot 2065 (Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica);
- Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011;
- D.L.vo n. 62/2017
- Circolare Ministeriale prot. n. 1865 del 10.10.2017.

Tali normative specificano che:

- a) per il **riconoscimento della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale**. Pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane: chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.
- b) La competenza a stabilire le **deroghe** è del Collegio Docenti, "a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa". L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art.2 - Riconoscimento validità

Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il **monte ore annuale** delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline.

In base all'ordinamento scolastico di appartenenza viene definito il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza.

PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)

Per ciascuna classe, **il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione**

Monte ore complessivo previsto dall'ordinamento:

Classi Scuola Primaria	Ore settimanali	Ore totali	Limite max ore di assenza
Tempo pieno	40	40x33=1320	330 ore
Tempo ridotto	28	28x33=924	231 ore
Classi Scuola Secondaria di I grado	Ore settimanali	Ore totali	Limite max ore di assenza

Indirizzo normale	30	30x33=990	247 ore
Indirizzo musicale	33	33x33=1089	272 ore

Art.3 – Computo assenze

Nel computo del numero delle ore di assenza vanno conteggiati:

- gli ingressi in ritardo (conteggiando il numero di ore relative);
- le uscite anticipate (conteggiando il numero di ore relative);
- le assenze per malattia, per motivi familiari o per qualunque altro motivo indicato nella giustificazione;
- le assenze da scuola in occasione di attività extracurricolari alle quali lo studente non partecipa (visite guidate, viaggi d'istruzione, cineforum, ...)

Art.4 – Deroghe

L'art. 14, c. 7, del DPR 122/2009 prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per **casi eccezionali, motivate e straordinarie, deroghe** al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale.

La deroga è prevista per assenze **documentate e continuative** per **casi eccezionali e certi**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la **possibilità di procedere alla valutazione** degli alunni interessati, vale a dire si sia in possesso di tutte le prove di verifica necessarie alla valutazione.

La CM 20/2011, a titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, indica fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- **terapie e/o cure programmate;**
- **partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
- **adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;**
- **gravi motivi familiari;**
- **esigenze di ricongiungimento (per brevi periodi) alle famiglie d'origine 8per gli alunni provenienti da altri Paesi).**

Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, si fa rinvio alla specifica nota n 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, la quale va, comunque, intesa alla luce delle indicazioni fornite con la Circolare Ministeriale n. 20 del 4.3.2011.

Per le assenze dovute alle situazioni in deroga i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono presentare apposita documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Per l'a.s. 2022/2023 il Collegio Docenti, con delibera n. 3 del 1 settembre 2022, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ha approvato le seguenti deroghe, fatte salve altre situazioni legate all'emergenza COVID-19:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- **terapie e/o cure programmate;**
- **partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
- **gravi motivi familiari;**
- **esigenze di ricongiungimento (per brevi periodi) alle famiglie d'origine (per gli alunni provenienti da altri Paesi).**

Art. 5 – Valutazione alunni in ospedale

Per gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o

che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. (vedi nota MIUR prot n 7736 del 27/10/2010)

Art. 6 – Competenze

Il **Collegio dei Docenti** individua i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Il **Consiglio di Classe** verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni ministeriali:

- la situazione del singolo allievo nei confronti del superamento del limite massimo consentito di assenze,
- se tali assenze, rientrano nella casistica delle deroghe previste,
- se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;

È compito altresì del Consiglio di Classe esaminare e valutare eventuali casi di assenze determinate da sospensioni senza obbligo di frequenza comminate dalla scuola.

Il **Dirigente Scolastico**, nei casi particolarmente delicati, raccoglie la documentazione relativa alle assenze.

La discrezionalità delle decisioni finali è sempre del **Dirigente Scolastico**, come da Normativa vigente.

Art. 7 – Adempimenti

La documentazione relativa alle assenze, fornita al Dirigente Scolastico, va inserita nel fascicolo personale dello studente.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'Istituto.

L'accertamento del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, e l'eventuale riconoscimento di impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato vanno dettagliatamente verbalizzati da parte del Consiglio di Classe.

Art. 8 – Comunicazioni

L'istituzione scolastica:

- provvede a comunicare ai genitori le norme che regolano la frequenza scolastica, il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno;
- rende note le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti;
- in occasione dei Consigli di Classe interquadrimestrali, fornisce ai genitori informazioni aggiornate sulla quantità di assenze accumulate;
- assicura la disponibilità delle informazioni concernenti le assenze, perché sia possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Nei casi di segnalazione per elevato numero di assenze/ingressi in ritardo/uscite in anticipo, il Coordinatore di Classe, sentito il Dirigente Scolastico, è, inoltre, incaricato di conferire direttamente con i genitori degli alunni.

Art. 9 – Pubblicizzazione

L'istituzione scolastica provvede a dare diffusione al presente Regolamento ed ai criteri per la determinazione delle deroghe al limite massimo delle ore di assenza tramite il sito (www.istitutocomprensivograssi.edu.it) (Sez. Regolamenti e Amministrazione Trasparente)

Prof. Vincenzo Greco
Dirigente Scolastico

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005